



# REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 10/12/2007

---

Pag. 1

Indice

Articolo 1- Principi

Articolo 2 - Ammissibilità del rimborso

Articolo 3 - Esclusione del rimborso

Articolo 4 – comunicazione -

Articolo 5 – convenzione -

---

## Articolo 1 – Principi

Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità con cui ai dipendenti e agli amministratori possono essere rimborsate o assunte a carico del Comune le spese legali che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati dal Comune, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari, o nelle relative fasi istruttorie, per fatti o atti a loro imputabili direttamente connessi ad attività dai medesimi prestata a favore o nell'interesse del Comune.

La disciplina di cui al presente regolamento non si applica nei casi in cui per il dipendente o per l'amministratore sia stata stipulata l'assicurazione di cui agli artt. 43 CCNL 14.9.2000 e 86/5 co. d.lgs. 267/2000.

## Articolo 2 – Ammissibilità del rimborso

Il rimborso o l'assunzione a carico dell'Ente comprende le spese che il dipendente o l'amministratore sostiene per la propria difesa in occasione di procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile per atti o fatti inerenti l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio ed è corrisposto esclusivamente a seguito di provvedimento favorevole e previa presentazione della relativa documentazione.

Nei giudizi penali per provvedimento "favorevole" al dipendente o all'amministratore – anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente - si intende esclusivamente la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

E' escluso, pertanto, il rimborso nei casi di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato nei casi di assoluzione "dubitativa" a norma del 530 n° 2 c.p.p. o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. E' altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi dell'articolo 444 e 459 del c.p.p. o con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 2, primo periodo.

1322. CC  
N. 30/01  
M. J.

Nel caso di archiviazione del procedimento penale di cui al comma precedente, il rimborso è ammesso solo ove l'archiviazione del procedimento penale sia stata disposta per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile.

Nei giudizi amministrativi avanti alla Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l'assenza di responsabilità in capo al dipendente o all'amministratore.

### Articolo 3 – Esclusione del rimborso

E' in ogni caso escluso il rimborso delle spese legali relative a procedimenti in cui il dipendente o l'amministratore si trovi in conflitto d'interessi con il Comune.

### Articolo 4 – comunicazione

Al fine di dare concreta attuazione al principio del "comune gradimento" nella scelta del legale contenuto nell'art. 28 CCNL, il dipendente o l'amministratore, qualora si verifichi l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile ha l'onere di darne comunicazione scritta all'Ente indicando il proprio difensore di fiducia al fine di consentire l'adozione della necessaria delibera di Giunta per l'assunzione a carico del Comune delle relative spese.

### Articolo 5 – convenzione

Il legale dovrà essere scelto (tranne motivate eccezioni) tra quelli che intendono sottoscrivere la convenzione vigente per il conferimento degli incarichi ai legali esterni per la difesa dell'Ente.

---